

# NOTE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI

DOCUMENTO DIVULGATIVO E DI INFORMAZIONE

DOTT. ARCH. ING. DANILO PICCA  
DOTT. ING. WALTER PIETRO MARINO  
DOTT. ING. STEFANO PONZALINO  
DOTT. ING. ANDREA COSTAMAGNA

SALUZZO 09 GENNAIO 2016



**ASSOCIAZIONE GIOVANI INGEGNERI CUNEO**

codice fiscale: 94045590042

e-mail: [info@agicuneo.it](mailto:info@agicuneo.it)

p.e.c.: [segreteria@pec.agicuneo.it](mailto:segreteria@pec.agicuneo.it)

sito web: [www.agicuneo.it](http://www.agicuneo.it)

# INDICE

## INTRODUZIONE

### **CAPITOLO 1 – ANALISI DEL QUADRO STORICO - LEGISLATIVO**

1/5 – IL REGIO DECRETO N° 2537 DEL 23 OTTOBRE DEL 1925

2/5 IL REGIO DECRETO N° 1652 DEL 1938

3/5 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 53 DEL 31 GENNAIO 1960

4/5 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20/05/1989

5/5 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 328 DEL 5 GIUGNO 2001

### **CAPITOLO 2 – PARERI DEL C.N.I.**

1/2 – IL PARERE DEL CNI SULLE COMPETENZE DELL'INGEGNERE

2/2 – LA RICERCA DEL CENTRO STUDI DEL CNI SULLE COMPETENZE DELL'INGEGNERE

### **CAPITOLO 3 – SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO**

1/1 – LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE COMPETENZE DELL'INGEGNERE

### **CAPITOLO 4 - TERMINOLOGIA**

### **CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI**

### **CAPITOLO 6 - RIFLESSIONI**

### **RIFERIMENTI**

## INTRODUZIONE

Chi può progettare strutture in cemento armato o costruzioni in zona sismica?

La domanda, anche se è relativa ad un settore ormai storico dell'ingegneria, ha subito diverse risposte nel tempo con prassi ed abitudini ben diverse rispetto a quanto previsto dalle leggi e decreti ed anche da quanto ritenuto dai diversi Ordini e Collegi.

Partiamo quindi da questo quesito per giungere a disquisire sulle reali competenze dell'ingegnere e sulle relative possibilità di firma di tutti i settori dell'ingegneria.

A tale domanda, posta dal Presidente della Giunta Regionale Toscana, il Consiglio di Stato ha nuovamente dato risposta al problema, partendo dalla presunta sovrapposizione di competenze professionali dei tecnici geometri, tramite il parere n°2539 del 04/09/2015.

Dopo un dettagliato excursus della normativa, il Consiglio di Stato ha ammesso che la questione risulta essere "altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni ma che per le "modeste" costruzioni civili il geometra può progettare, con l'uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implicano, per destinazione, pericolo per l'incolumità delle persone."

Ma, se ci si domanda in cosa consista in dettaglio la competenza di geometri relativamente alla progettazione ed esecuzione di "modeste costruzioni civili", vista l'indeterminatezza del requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso Consiglio Nazionale dei Geometri nella nota del 25 ottobre 2012), questa modestia, secondo quanto ripetutamente affermato dalle sentenze, va valutata sia sotto l'aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che l'opera solleva) e occorre mantenere ferme le limitazioni scaturite dalla lett. l) dell'articolo 16 del Regio Decreto n°274/1929, ed in particolare quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica che sia valutata secondo criteri di particolare rigore.

I geometri possono, dunque, procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili.

Nulla impedisce che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della "modesta" costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra.

Non si tratta, però, di assicurare la mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli. Il professionista, che svolge la progettazione con l'uso del cemento armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto complessivo riferito alle opere in cemento armato, nel senso appunto che l'incarico non può essere affidato al geometra, che si avvarrà della collaborazione dell'ingegnere, ma deve essere sin dall'inizio affidato anche a quest'ultimo per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.

Il giorno 10/09/2015, interpretando il suddetto parere del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, Geom. Maurizio Savoncelli, ha affermato che i geometri

abilitati possono occuparsi della progettazione di piccole costruzioni accessorie e "modeste costruzioni civili" in cemento armato site in zona sismica 4, 3 e parzialmente 2.

Giusta o sbagliata che possa essere l'interpretazione del Presidente Savoncelli, Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha preso una posizione in merito alla questione, pertanto è giusto iniziare a riflettere, anche da parte degli Ingegneri così come hanno già fatto i Geometri, sulle relative competenze e sulle proprie possibilità di firma, soprattutto dopo l'ingresso dei nuovi ordinamenti e dopo il riordino degli albi professionali attraverso D.P.R. 328/2001.

Se questa è la posizione dei Geometri, quali sono dunque le differenze tra Geometri (SuperGeometri) e Architetti/Ingegneri junior, tra Ingegneri Laureati Vecchio Ordinamento e Nuovo Ordinamento? Quali le differenze tra i vari settori dell'ingegneria? Hanno senso queste differenze? Esistono veramente?

## CAPITOLO 1 – ANALISI DEL QUADRO STORICO - LEGISLATIVO

La trattazione di un argomento delicato e controverso come l'oggetto di questo elaborato, non può prescindere da un breve, ma dettagliato, inquadramento normativo.

Il precursore di tutte le regolamentazioni nell'ambito della professione dell'ingegnere e degli Ordini Nazionali, è il Regio Decreto n° 2537 del 23 Ottobre 1925, che fornisce le prime indicazioni sull'oggetto e i limiti della professione. In ambito universitario, le prime suddivisioni dei corsi in Ingegneria sono presenti nel Regio Decreto n° 1652 del 1938, e successivamente modificate nel Decreto della Repubblica n°53 del 31 gennaio 1960, introducendo nuovi corsi di studio volti a soddisfare le necessità socio-economiche del mercato del lavoro e di ricerca tecnologica.

Questo processo di evoluzione/sviluppo didattico procede nel corso degli anni, culminando nell'istituzione di nuovi corsi di laurea in Ingegneria, avvenuta tramite Il Decreto del Presidente della Repubblica n°161 del 20 Maggio 1989, il quale suddivide in settori le tipologie di laurea raggruppandole per aree tematiche.

Nell'ambito della Professione dell'Ingegnere solo con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 328 del 5 Giugno 2001 si interviene nell'ambito delle modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, prevedendo specificatamente prove diverse per le varie classi di laurea che, come riportato al comma 3 dell'art. 5, però, *“Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione”*.

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di enunciare oggettivamente e cronologicamente i concetti principali e di maggiore attinenza, nell'ambito delle normative elencate in precedenza, rimandando ai capitoli successivi le considerazioni e l'esame scrupoloso dei punti salienti.

Già da un primo esame si nota, però, la diversa natura dell'origine legislativa delle norme relative alle attività professionali degli Ingegneri che, per avere un quadro completo, dovrebbe includere anche l'analisi dello stesso processo avvenuto per le professioni affini e contigue.

### 1/5 IL REGIO DECRETO N° 2537 DEL 23 OTTOBRE DEL 1925

Il presente decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°37 del 15 Febbraio 1926 si pone come obiettivo di regolamentare, per la prima volta nella storia italiana, le professioni di Ingegnere e Architetto. Risulta ad oggi, un pilastro fondamentale nella regolamentazione della professione, introducendo numerose disposizioni che hanno caratterizzato negli anni la vita degli appartenenti all'Ordine, tra i passi fondamentali:

“In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti” (art.1)

“Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo” (art.2)

“Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere” (art 4.)

Tuttavia, gli articoli maggiormente attinenti alla presente ricerca, riguardano “l'oggetto e i

limiti della professione d'ingegnere e di architetto", espressi nel capitolo IV del decreto:

Art. 51. – “Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”

Art. 52. – “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n° 364 (5), per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.”

Art. 53. – “Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della L.24 giugno 1923, n° 1395.”

#### 2/5 IL REGIO DECRETO N° 1652 DEL 1938

Il presente decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°248 del 29 Ottobre 1938, fornisce le prime disposizioni sull'Ordinamento Didattico Universitario, rimanendo in vigore fino al 21 Dicembre 2008. I passi fondamentali del presente decreto vengono espressi nell'Art. 1, che sostituisce l'art. 2 del Regio Decreto 28 novembre 1935-XIV, n° 2044:

Art. 1. - “Ferme restando le norme relative alla durata dei singoli corsi di studio e quelle di carattere didattico, contenute nelle singole tabelle, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori stabiliscono le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti di ciascuna Facoltà e le norme per gli esami nelle materie a corso pluriennale, nei casi non previsti nelle tabelle anzidette.

Col manifesto degli studi di ogni Università sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o diploma, prescrivendosi anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà”.

Avviene una prima suddivisione in macro aree, in ambito universitario, del percorso di studi in ingegneria in sei rami differenti:

- Ingegneria Civile;
- Ingegneria Industriale;
- Ingegneria Navale e Meccanica;
- Ingegneria Chimica;
- Ingegneria aeronautica;
- Ingegneria Mineraria.

### 3/5 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 53 DEL 31 GENNAIO 1960

Con il decreto n° 53 del 31 Gennaio 1960 vengono ampliati i corsi di Ingegneria istituendo la facoltà a durata quinquennale. L'introduzione prevedeva l'ingegneria elettronica chimica, navale, aeronautica e quella nucleare come riportato all'art. 1. *“ Le Facolta' di ingegneria sono costituite su cinque anni e comprendono i seguenti corsi di laurea in ingegneria: 1) Ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti); 2) Ingegneria meccanica; 3) Ingegneria elettrotecnica; 4) Ingegneria chimica; 5) Ingegneria navale e meccanica; 6) Ingegneria aeronautica; 7) Ingegneria mineraria; 8) Ingegneria elettronica; 9) Ingegneria nucleare.”*

### 4/5 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20/05/1989

Per prima volta all'interno del Decreto del Presidente della Repubblica del 20/05/1989, oltre all'introduzione di nuovi corsi di laurea, si parla di un raggruppamento in tre settori (art. 1 della Tabella XXIX dell'Allegato)

*“Articolo 1.*

*Corsi di laurea*

*Presso le facoltà di ingegneria possono essere attivati i seguenti corsi di laurea di durata quinquennale; 1) Ingegneria aeronautica; 2) ingegneria chimica; 3) ingegneria civile; 4) ingegneria dei materiali; 5) ingegneria delle telecomunicazioni; 6) ingegneria edile; 7) ingegneria elettrica; 8) ingegneria elettronica; 9) ingegneria gestionale; 10) ingegneria informatica; 11) ingegneria meccanica; 12) ingegneria navale; 13) ingegneria nucleare; 14) ingegneria per l'ambiente ed il territorio.*

*I predetti corsi di laurea sono raggruppati in tre settori, corrispondenti a vaste aree scientifico culturali e distinti ambiti professionali, a eccezione di quelli di ingegneria gestionale e di ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali:*

- 1) Settore civile – corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile*
- 2) Settore dell'informazione – corsi di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria informatica*
- 3) Settore industriale – corsi di laurea in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria nucleare.*

*I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi. Dell'indirizzo eventualmente seguito, viene fatta menzione sul certificato di laurea.*

*Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di “dottore in ingegneria.....” con la specificazione del corso di laurea seguito. In ogni facoltà di corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi.”*

## 5/5 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 328 DEL 5 GIUGNO 2001

Con il decreto n° 509 del 1999 vede la luce la suddivisione tra lauree specialistiche e lauree triennali. Nasce pertanto, da lì a breve, la necessità di modificare ed integrare i requisiti per l'ammissione all'esame di stato e le relative prove per l'esercizio delle professioni ingegneristiche e non solo.

Viene pertanto introdotto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 328 del 5 Giugno 2001 intitolato *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti."*

Il comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto, riporta, relativamente a tutte le professioni, che *"Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione."*

Il comma 2 dell'art. 2, riporta, sempre relativamente a tutte le professioni, che *"Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:*

- a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;*
- b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea."*

*Inoltre, insieme a quanto sopra riportato, il titolo stesso del decreto "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti."* e il comma 3 dell'art. 5 l'articolo *"Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione"*, indicano il campo di applicazione del Decreto che risulta essere la regolamentazione delle prove di esame e l'accesso agli Ordini Professionali, e non la discussione delle competenze che, nell'ottica stessa della Legge Delega correlata al Decreto, permetteva solo di regolare l'ingresso dei nuovi titoli di studio predisposti a due livelli, triennale e specialistica, in sostituzione delle lauree a ciclo unico.

Passando successivamente al Capo X "Professione di Ingegnere", l'art. 45, relativamente alla singola professione di ingegnere, riporta:

*"Comma 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione.*

*Comma 2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:*

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;*
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;*
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.*

Comma 3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

Comma 4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

L'art. 46 riporta, relativamente alla professione di ingegnere:

"Comma 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Comma 2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Comma 3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

## CAPITOLO 2 – PARERI DEL C.N.I.

Un passo fondamentale prima di giungere all'interpretazione del problema, è quello di affrontare e comprendere il punto di vista del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, analizzandone i concetti principali ed il succo dei pareri, ricordiamo non vincolanti come espressamente indicato in ogni parere dallo stesso C.N.I., emessi a riguardo di questioni legate ai vari settori dell'ingegneria.

### 1/2 – IL PARERE DEL CNI SULLE COMPETENZE DELL'INGEGNERE

In relazione alla richiesta dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari sulle possibilità degli Ingegneri dell'Informazione (settore C) di poter firmare il progetto di impianti elettrici e fotovoltaici, il CNI si è espresso nel seguente modo, facendo riferimento ai seguenti pareri non vincolanti già espressi, del quale si riportano gli estratti principali:

- 4) parere del 07/12/2009 prot. n° 6188
- 5) parere del 05/07/2010 prot. n° 2942
- 6) parere del 17/02/2011 prot. n° 751
- 7) parere del 02/03/2011 prot. n° 992

*“Nel parere del 07/12/2009 prot. n° 6188 viene richiesta al CNI sui professionisti abilitati a realizzare la progettazione di impianti fotovoltaici, alla luce della suddivisione dell'Albo in Sezioni, nonché sulla possibilità per i laureati secondo il vecchio ordinamento di iscriversi a tutti e tre i settori della sezione A dell'Albo anche in un secondo momento.*

*In parere si ritiene che gli impianti fotovoltaici facciano parte a pieno titolo dei “....sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio.....” di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), del D.P.R. 328/2001 e quindi a parere del Consiglio Nazionale – rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A, settore a) civile e ambientale, ma allo stesso tempo fanno pure parte degli “....impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia....” Di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del D.P.R. 328/2001, e come tali rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A), settore b) industriale. Ne deriva che la progettazione di impianti fotovoltaici in generale spetta sia agli ingegneri civili e ambientali che agli ingegneri industriali della Sezione A dell'albo.”*

*“Più specifico il parere del 05/07/2010 prot. n° 2942 dove si richiede sulle possibilità per un Ingegnere elettronico (laurea specialistica 32/S), iscritto alla sezione A settore c) dell'Informazione, di progettare impianti elettrici e fotovoltaici e, in caso affermativo, entro quali limiti.*

*Ebbene, sulla base del disposto della lettera c) del primo comma dell'art. 46 D.P.R. 328/2001 – a parere del Consiglio Nazionale – è da negare in via generale la competenza degli iscritti nel settore dell'Informazione in tema di progettazione degli impianti, salvo per ciò che concerne la progettazione di impianti e sistemi elettronici, ma solo in quanto asserviti e finalizzati all'automazione e/o alla generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Agli stessi soggetti è preclusa la progettazione di impianti fotovoltaici, essendo tale attribuzione di competenza degli Ingegneri civili e ambientali e degli Ingegneri industriali della sezione A dell'albo."*

*"Il parere del 17/02/2011 prot. n° 751 è relativo alle competenze professionali degli iscritti al settore a) civile e ambientale della sezione A dell'Albo, in possesso della laurea specialistica 4/S in Architettura e Ingegneria Edile, con riguardo alla progettazione degli impianti. Si domanda se nella dizione di sistemi ed impianti civili sia compresa la progettazione degli impianti meccanici e degli impianti elettrici interni di servizio, nonché se la progettazione degli impianti all'interno di edifici concerna gli edifici con qualunque destinazione, "esclusi quelli industriali o sedi di processi produttivi specializzati."*

*Sempre in considerazione del contenuto del D.P.R. 328/2001 il CNI è dell'avviso che la progettazione degli impianti meccanici (idrico-sanitari, antincendio, climatizzazione) ed elettrici interni agli edifici compete senz'altro agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell'albo. La risposta è quindi positiva per impianti di qualunque genere e natura purchè posti all'interno degli edifici o destinati a corredo dell'edilizia civile. Ma agli iscritti nel settore civile e ambientale della sezione A dell'albo deve ritenersi attribuita anche la competenza sugli impianti a corredo di edifici a destinazione industriale (capannoni), quali impianti di riscaldamento-climatizzazione, impianti di illuminazione etcc., purchè non a servizio non esclusivo di sistemi di processi industriali e tecnologici. Mentre sono da escludersi gli impianti relativi ai sistemi e processi industriali tecnologici e specializzati."*

*"Il parere del 02/03/2011 prot. n° 992 è relativo alle competenze professionali degli ingegneri industriali – impianti tecnologici e opere strutturali. Viene richiesto parere al CNI sulla istanza di un iscritto che lamenta la poca chiarezza della normativa sulle competenze professionali (D.P.R. 5/6/2001 n° 328) , specie per la figura dell'iscritto al settore b) industriale della sezione A dell'albo, affermando che, ad es., in materia di impianti tecnologici l'Ingegnere Industriale può progettare l'impianto di un ascensore, ma non può occuparsi delle opere strutturali (castelletto), con evidente disparità di trattamento – si assume rispetto ai colleghi del settore a) civile e ambientale della sezione A che "possono progettare impianti".*

*Per comprendere la questione si riporta all'art. 46 del D.P.R. 328/2001, lettera b) del comma 1; ebbene, a parere del CNI, dalla lettura della anzidetta disposizione si evince che la competenza degli Ingegneri industriali, per quanto riguarda gli impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia e i sistemi e processi industriali e tecnologici, è da intendersi estesa a tutte le attività e a tutti i servizi professionali che attengono a quegli ambiti. Pertanto vi è competenza dell'Ingegnere industriale per tutto ciò che riguarda le opere anche se classificabili*

*come civili o strutturali – a corredo di impianti e sistemi tecnologici e questo vale anche per tutte le attività e i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie catastali etc."*

Sembra dunque chiara la posizione del CNI riguardo alla suddivisione in settori dell'attività professionale dell'ingegnere. All'art. 46, secondo i pareri analizzati, la ripartizione riguarda le competenze e le possibilità di firma di ciascun iscritto ai vari settori delimitando quelle che sono le competenze e dunque le possibilità di firma.

## 2/2 – LA RICERCA DEL CENTRO STUDI DEL CNI SULLE COMPETENZE DELL'INGEGNERE

Vengono di seguito riportati alcuni estratti relativi ad una ricerca del Centro studi del CNI nel quale vengono trasmesse delle considerazioni relative alle competenze degli ingegneri secondo il D.P.R. 328/2001, dove si afferma chiaramente che il decreto si innesta nella legislazione italiana, ma deve essere congiunto con le normative precedenti tra cui il Regio Decreto.

*"Il regolamento di cui al D.P.R. n. 328/2001 incide quindi sull'ambito oggettivo delle competenze degli ingegneri, ma queste ultime devono essere determinate sulla scorta di una disamina congiunta del contenuto del citato D.P.R. 328/2001 con quello delle residue fonti normative che incidono sulla materia, primo fra tutti il R.D. 23/10/1925, n° 2537.*

*Il D.P.R. n° 328 del 2001 si innesta, preservandone gli effetti, su di un sistema di riparto normativo delle competenze già definito e che abbraccia buona parte delle competenze professionali degli ingegneri ed in particolare, si può dire in misura esaustiva, quelle che afferiscono al settore della "ingegneria civile ed ambientale". L'attribuzione delle competenze in questo settore infatti può contare non soltanto su un dettagliato intervento normativo, ma anche su una puntuale interpretazione da parte della giurisprudenza. In tale settore si intersecano le competenze di ingegneri (con laurea quinquennale e triennale), architetti, geometri e periti edili le quali sono individuate da norme a carattere generale e speciale; soffermandoci sulle prime, esse possono rispettivamente essere individuate:*

*a) negli art. 51 - 54 Regio Decreto 23.10.1925, n. 2537 per le professioni di ingegnere ed architetto;*

*b) nell'art. 16 Regio Decreto 11.02.1929, n. 274, per la professione di geometra;*

*c) nell'art. 16 del Regio Decreto 11.02.1929, n. 275 per la professione di perito industriale."*

Particolare importanza assume anche l'intervista ai Presidi delle facoltà di Ingegneria italiane.

Si riportano le dichiarazioni dei 25 Presidi di Facoltà (su 51 contattati 25 hanno risposto), in modo tale da riassumere il pensiero di coloro che hanno il compito di definire i contenuti formativi qualificanti dei corsi di laurea e di laurea specialistica, in funzione dell'immissione all'interno dei vari settori ingegneristici degli studenti universitari.

“Nel tentativo di fornire un contributo alla puntualizzazione della differenziazione tra le competenze professionali degli ingegneri iscritti alla sezione A e di quelli iscritti alla sezione B dell'Albo, operata dal D.P.R. 328/2001, il Centro sSudi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ritenuto opportuno raccogliere le opinioni dei 51 Presidi delle Facoltà di ingegneria esistenti in Italia; i questionari compilati e riconsegnati sono stati 25. Secondo la maggior parte dei Presidi (17 pari al 68% - tab.1), la suddivisione dell'Albo nei tre settori (civile e ambientale, industriale e dell'informazione) rispecchia con ragionevolezza i principali ambiti professionali dell'ingegneria contemporanea, mentre il 28% (7), pur condividendo la ripartizione in tre settori, evidenzia alcune perplessità relativamente alle modalità di accesso previste dal D.P.R. 328/2001 per alcuni di essi.

**Tab.1- Giudizio dei Presidi delle Facoltà di ingegneria sulla suddivisione dell'Albo in tre settori (val. ass. e %)**

	V.A.	V.%
L'attuale suddivisione rispecchia con ragionevolezza i principali ambiti professionali dell'ingegneria contemporanea	17	68,0
L'attuale suddivisione rispecchia con ragionevolezza i principali ambiti professionali dell'ingegneria contemporanea, ma non è convincente la ripartizione dei corsi di laurea e laurea specialistica che ne consentono l'accesso	7	28,0
Non risponde	1	4,0
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Indagine Centro Studi CNI, 2003

In particolare secondo 5 Presidi (20%) l'accesso alla sezione A dell'Albo, settore dell'ingegneria dell'informazione, non dovrebbe essere consentito ai laureati specialistici della classe 23/S (Classe delle lauree specialistiche in informatica) ed altrettanti si dichiarano contrari alla possibilità per i laureati triennali della classe 26 (Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche) di accedere alla sezione B dello stesso settore.

Emergono, dunque, perplessità circa la possibilità garantita ai laureati in informatica di accedere all'Albo degli ingegneri.

Tre Presidi precluderebbero la possibilità di iscriversi alla sezione A dell'Albo, settore dell'ingegneria industriale, ai laureati specialistici della classe 61/S (Classe delle lauree specialistiche in scienza ed ingegneria dei materiali); due Presidi infine hanno dubbi circa la giusta collocazione dei laureati specialistici della classe 34/S (Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale), che attualmente possono accedere sia al settore dell'ingegneria industriale che a quello dell'ingegneria dell'informazione; due Presidi, infine, si dichiarano contrari alla possibilità consentita ai laureati della classe 4 - Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile - ed ai laureati specialistici della classe 4/S - Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile - di optare tra l'iscrizione all'Albo degli ingegneri e a quello degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

La quasi totalità dei Presidi (tab.2) ha dichiarato che durante la fase di definizione dei contenuti formativi qualificanti dei corsi di laurea e di laurea specialistica sono stati presi in considerazione il contenuto e la differenziazione delle competenze tra gli iscritti alle diverse

sezioni e settore dell'Albo degli ingegneri sancita dal D.P.R. 328/2001; solo due Presidi hanno affermato che non è avvenuto, semplicemente perché al momento di definire l'offerta formativa della propria Facoltà, il D.P.R. 328/2001 era ancora in fase di elaborazione e pertanto non ancora in vigore.

**Tab.2- Risposta alla domanda "Il contenuto e la differenziazione delle competenze professionali tra gli iscritti alle diverse sezioni e settori dell'Albo degli ingegneri sono stati presi in considerazione nella fase di definizione dei contenuti formativi qualificanti dei corsi di laurea e laurea specialistica attivati presso la sua Facoltà nell'anno accademico 2002-2003?" (val.ass. e %)**

	V.A.	V.%
<b>Si</b>	23	92,0
<b>No</b>	2	8,0
<b>Totale</b>	25	100,0

Fonte: Indagine Centro Studi CNI, 2003

Ai Presidi è stato inoltre chiesto di indicare esplicitamente, settore per settore, quali dovrebbero essere le competenze specifiche degli ingegneri iscritti alle due sezioni dell'Albo e quelle che dovrebbero risultare esclusive per gli iscritti al settore A dell'Albo. Per quanto concerne il settore dell'ingegneria civile e ambientale, circa la metà dei Presidi ritiene che quanto indicato sul D.P.R. 328/2001, in termini di competenze "riservate" agli iscritti alla sezione A, risulti abbastanza esaustivo (qualcuno di essi, peraltro, alle competenze indicate dal decreto aggiungerebbe quelle connesse allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza). Per quanto attiene invece le competenze degli ingegneri civili e ambientali iuniores, il 56% dei Presidi concorda totalmente con quanto previsto dal D.P.R. 328/2001, sebbene qualcuno di essi lamenti la scarsa chiarezza della locuzione "metodologie standardizzate". Tra i restanti casi, c'è chi propone di limitare l'attività professionale degli ingegneri iuniores alla "progettazione delle opere in ingegneria civile con l'ausilio di metodologie standardizzate (ponendo tuttavia attenzione a non rendere le competenze dei laureati di primo livello meno estese di quelle dei geometri)

Passando al settore dell'ingegneria industriale, il 48% dei Presidi condivide i contenuti del D.P.R. 328/2001 per ciò che attiene le competenze degli iscritti alla sezione A, mentre per quelle relative agli iscritti della sezione B la quota dei consensi raggiunge il 64%.

Per quanto riguarda infine il settore dell'ingegneria dell'informazione, i consensi rispetto ai contenuti del Decreto 328/2001 risultano essere più consistenti, pari al 64% per ciò che attiene la sezione A ed al 76% per ciò che attiene la sezione B.

Prima di concludere va segnalata la posizione di un Preside che ritiene, indistintamente per i tre settori, che "in linea generale, gli ordini dovrebbero preoccuparsi di accertare che gli iscrivendi sappiano effettivamente svolgere le diverse attività professionali, piuttosto che concentrarsi con mentalità burocratica sui dettagli dei piani di studio seguiti. L'accertamento va fatto con un esame di Stato intelligente e rigoroso, preceduto da un adeguato tirocinio. Non escluderei che un iscritto alla sezione B col tempo, sulla base delle esperienze acquisite possa

*mostrarsi idoneo ad accedere alla sezione A". Lo stesso Preside, inoltre, ritiene che anche gli ingegneri in possesso di una laurea specialistica dovrebbero essere ammessi "all'inizio solo alla sezione B (attraverso l'esame di Stato) poiché penso che il semplice possesso della laurea preesistente o della nuova laurea specialistica non sia garanzia di alta professionalità".*

## CAPITOLO 3 – SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO

Dopo aver analizzato i pareri del CNL in tema di competenze degli ingegneri, vengono di seguito riportate una serie di sentenze del Consiglio di Stato inerenti al tema in esame.

### 1/1 – LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE COMPETENZE DELL'INGEGNERE

La prima sentenza che si intende analizzare è la n° 1473/09 sul ricorso in appello n° 6369/03, dove ciò che preme maggiormente, visto il tema in atto, non è tanto il diverbio espresso quanto ciò che viene riportato al comma 3 e 4 del Diritto di cui si riporta un estratto:

*“Con il Regolamento di cui al D.P.R. n° 328/2001 si provvedeva, poi, ad adeguare alla nuova struttura dell'ordinamento degli studi universitari lo sbocco professionale rappresentato dall'iscrizione agli albi delle professioni regolamentate, stabilendo la necessaria correlazione tra requisiti per l'accesso all'esame di Stato previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione e nuovi titoli di studio. Il Regolamento interveniva, così, sui caratteri tipici delle professioni (iscrizione ad un albo, superamento – ove già previsto – di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi, individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici), programmaticamente enunciando, al comma 2 dell'art. 1, nell'identificare il campo di applicazione del decreto, il principio, secondo cui “le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.*

*Per quel che interessa la professione di ingegnere, per cui è causa, il Regolamento procedeva, in particolare, ad alcune importanti innovazioni, prevedendo in specie:*

- a) la divisione tra Ingegnere Junior (B) ed Ingegnere (A)*
- b) l'istituzione di tre settori, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale e dell'informazione*
- c) una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all'uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B; sono state inoltre individuate, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione, con particolare riferimento alle competenze che più frequentemente sono state oggetto di contenzioso;*
- d) l'accesso alle sezioni dell'albo previo superamento di apposito esame di Stato.*

*Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “A” e “B” degli Albi professionali, così come l'effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio (né potevano assolutamente innovare, alla stregua della “delega” ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola “determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17,*

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e successive modificazioni" la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua in via esclusiva od unitamente ad altre, attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale, facente riferimento alle professionalità conseguite a compimento dei diversi percorsi formativi di accesso, relativi, rispettivamente, alle lauree ed alle lauree specialistiche.

Pertanto l'elencazione, compiuta all'art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione (4.2.1), individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito.

Venendo ai dubbi di legittimità del contestato D.P.R., formulati con il primo profilo del secondo motivo d'appello, circa la possibilità, per gli attuali iscritti all'ordine degli ingegneri, di mantenere le proprie precedenti competenze, a rivelarne l'infondatezza valga considerare, oltre a quanto già sopra sottolineato ( v. punto 4.2.1 ), che il regolamento in questione – in ossequio al dettato della fonte legislativa sovraordinata – non innova la materia delle attività riservate e/o consentite, in via esclusiva od unitamente ad altre, ad ogni singola professione, e che la disciplina transitoria (prevista anche per gli ingegneri: v. art. 49) tiene ovviamente conto dei diritti quesiti, che risultano integralmente salvaguardati. Ne consegue che anche per gli ingegneri, così come per le altre categorie professionali, risulta prevista la possibilità di continuare ad esercitare tutte le competenze attribuite dalla legge."

Altra sentenza del Consiglio di Stato è la n° 686 del 9 Febbraio 2012, sul ricorso di un Ingegnere Junior contro la Regione Calabria.

Dal punto 3.1 si inizia a sviscerare il tema delle competenze degli ingegneri. Si riportano di seguito alcuni estratti del testo:

"Le disposizioni di cui agli artt. 16 e 46 del D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328, e delle quali si riporta il testo per intero, individuano le competenze degli iscritti alle Sezioni A e B degli architetti e degli ingegneri. L'art. 46, invece, disciplina le competenze della figura professionale dell'ingegnere e così prevede: "Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1 (già riportati al punto 5/5 del capitolo 1) Proprio con riferimento al sopra riportato comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328, si segnala che questo Consiglio di Stato, con la condivisibile decisione n° 1473/2009 (richiamata per speculari ragioni da tutte le parti dell'odierno procedimento e sul cui contenuto di seguito ci si soffermerà nuovamente) ha affermato il principio – riferito alla professione di ingegnere ma la cui ratio è ovviamente traslabile a quella di architetto - per cui "l'elencazione, compiuta all'art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già

normativamente definito.”.

*Dette denominazioni dei settori, in cui vengono ad essere ripartite le nuove sezioni “A” e “B” degli Albi professionali, così come l’effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio (né potevano assolutamente innovare, alla stregua della “delega” ed in particolare del criterio di cui alla lettera a), che prevedeva la sola “determinazione dell’ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni”) la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua (in via esclusiva od unitamente ad altre), attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale.”*

Come si evince dagli estratti riportati, le sentenze del Consiglio di Stato stridono con quanto emesso dai pareri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Infatti gli scritti sopracitati, riportano come l’elencazione dell’art. 46 ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione e che, come indicato al comma 2 dell’articolo 1, il D.P.R. 328/2001, tale articolo non modifica l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Pertanto secondo le sentenze le denominazione dei settori, non innovano la materia delle attività riservate o consentite alla professione, ma semplicemente descrivono il contesto generale delle competenze professionali dell’attività dell’ingegnere.

## CAPITOLO 4 - TERMINOLOGIA

Vengono in seguito riportate una serie di definizioni al fine di inquadrare al meglio i termini utilizzati nel presente documento.

**C.N.I.:** Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Il CNI (disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal DPR 169/2005), è ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia. I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei Consigli dell'Ordine; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale.

**CENTRO STUDI CNI:** E' un organismo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Compito del Centro Studi è quello di essere supporto propositivo, progettuale ed operativo dall'avviamento di iniziative destinate agli Ordini Provinciali, iscritti e ingegneri tutti.

**CONSIGLIO DI STATO:** Previsto dall'articolo 100 della Costituzione, che lo inserisce tra gli organi ausiliari del Governo, è organo giurisdizionale, è anche giudice speciale amministrativo, in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione italiana.

**REGIO DECRETO (R.D.):** Nell'ordinamento italiano il Regio Decreto-Legge (R.D.L.) era un atto avente forza di legge adottato dal Consiglio dei Ministri e promulgato dal Re durante il Regno d'Italia. I Regi Decreti Legge non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione Repubblicana restano in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (D.P.R.):** è un atto del Presidente della Repubblica. Nel contesto trattato dal presente documento è un regolamento governativo ed assume il rango di fonte secondaria secondo la gerarchia delle fonti.

**PARERE:** Il parere è un atto giuridico tramite il quale viene manifestato un giudizio su determinate circostanze o sulla condotta da seguire. Un parere di tipo non vincolante (quale quello del CNI nei pareri riportati nel presente documento) non comporta l'obbligo di conformarsi al parere stesso.

## CAPITOLO 5 - CONCLUSIONI

L'analisi dei pareri e della sentenze, come si evince dai capitoli precedenti, risulta essere alquanto articolata e complessa.

Si può affermare che questa complessità sia data dalla passata legislazione che non ha mai determinato chiaramente le competenze dell'una dell'altra professione e che ha quindi determinato una prassi competenziale di fatto, a volte incontrollata.

Questo perché sono molte e diverse le professioni che si occupano di attività simili, sovrapponendosi, ed inoltre a livelli diversi, Ordini e Collegi, i quali risultano indipendenti l'uno dall'altro e tendenzialmente in concorrenza.

L'analisi delle competenze riguardo al D.P.R. 328/2001 non può esimersi dall'esaminare il campo dell'ingegneria nel contesto generale di tutte le professioni: questo, innanzitutto, perché sono ricomprese nello stesso testo legislativo, ma anche perché, nella pratica, effettivamente le attività si sovrappongono.

Ricordando che le sentenze hanno valore cogente solo per le parti in causa, ma che costituiscono una interpretazione giudiziale delle leggi e dei decreti indirizzando il giudizio di casi analoghi, e che i pareri del CNI, come riportano i documenti stessi del Consiglio non risultano vincolanti, se non per gerarchia all'interno dell'amministrazione stessa, si riesce comunque a cogliere un chiaro sviluppo della questione.

All'uscita del D.P.R. 328/2001 il CNI ha voluto interpretare il testo a risoluzione delle decennali polemiche sulla continua espansione, dettata dal progresso tecnologico, delle attività della professione di ingegnere, riconoscendo nei settori a, b, c una razionalizzazione e separazione delle attività dell'Ingegnere nei settori Civile ed Ambientale, Industriale e dell'Informazione.

Tale visione contempla, però, in base al testo stesso del D.P.R. in questione, la qualifica ad "attività riservata" delle attività riportate per i tre settori.

Questa definizione, riportata chiaramente nel comma 3 dell'articolo 3, non viene mai citata nella parte dedicata specificatamente all'ingegneria, come, invece, è fatto per altre professioni (es.: architetti).

Dal momento che le attività dei tre settori non risultano chiaramente definite quali riservate, come fa notare la sentenza 1473/09, secondo la quale non può essere letto il D.P.R. in senso restrittivo, considerandole riservate, quando non lo sono dichiarate chiaramente.

Pare anche ovvio che la stessa Legge Delega, necessaria a motivare e definire i confini del provvedimento delegato, prevedeva l'elaborazione di un testo al solo scopo di inserire i nuovi titoli di studio universitari nel contesto abilitativo e di iscrizione all'Albo Professionale.

Questa necessità, venutasi a creare con la riforma universitaria, rendeva evidente il più che giusto obbligo da parte degli Ordini (e non dei Collegi) di prevedere l'ingresso alla professione delle lauree triennali, ovviamente con competenze minori rispetto alle lauree specialistiche, alle quali le lauree vecchio ordinamento sono equiparate, che si dovevano inserire nel contesto precedente.

In via residuale, poi, si prevedeva la possibilità di alcune lauree, triennali e specialistiche, di

essere titolo di accesso per l'abilitazione ai Collegi Professionali, nonché l'inserimento negli Ordini Professionali di nuovi titoli di studio specialistici precedentemente non previsti.

Pare evidente che un'impostazione del genere, in linea generale non volesse in nessun modo modificare le competenze precedentemente attribuite, come ricorda il comma 2 dell'articolo 1, nonché dal titolo del D.P.R. che dichiara da subito le intenzioni legislative, e che conferma la delega, rispetto allo scopo dello stesso.

A causa di questa visione restrittiva del CNI, si sono posti diversi problemi relativi a cause e ricorsi sulle competenze che, pur non essendo molti in termini assoluti considerando il numero limitato di iscritti ad un solo settore per via dell'esistenza dei titoli da appena una decina d'anni, risultano molto elevati in termini relativi.

Se, come questa lettura iniziale del CNI sosteneva, le attività fossero solamente quelle elencate all'articolo 46, ne verrebbe fuori che alcune attività tipiche degli ingegneri (es.: la sicurezza nei cantieri ed il catasto) non sarebbero attività consentite agli Ingegneri perché non elencate.

Stante l'assurdità di tale lettura, pare essere risultato palese anche allo stesso CNI che la suddivisione "stagna" dovesse avere delle "zone di sfumatura delle competenze", tali da evitare situazioni paradossali, da cui sembrano discendere alcuni pareri più "morbidi" nel trattare la suddivisione delle attività dei settori.

In questo contesto si inserisce il documento del Centro Studi del CNI che contempla un riordino delle attività praticabili per i diversi settori, evidentemente in favore al settore a e applicando una inconsueta lettura per parti di articolo illogicamente omettendone altre, che risolve il problema relativo al settore civile ambientale, ma che penalizza di fatto gli altri.

Ma ancora, se queste attività fossero riservate (condizione secondo la quale effettivamente gli altri settori dell'Albo non potrebbero praticarle), prendendo l'esempio del settore c dell'Informazione, ci si troverebbe nella condizione che le attività previste non potrebbero essere svolte da società di informatica, come invece realmente accade.

Dal momento che le attività riservate sono, per definizione, svolgibili solamente dagli iscritti in quel settore, non potrebbero essere praticate da nessun altro, cosa che non avviene.

Fugato ogni dubbio e decaduta la riservatezza delle attività ascrivibili al settore c, risulta evidente per uniformità che anche le attività degli altri settori non siano riservate: se le attività possono essere svolte da non iscritti all'Ordine Professionale o da iscritti ad altro Ordine Professionale, risulta palese che le stesse possano essere svolte dagli iscritti dello stesso Ordine in altro settore.

E' quindi evidente, e l'A.G.I.C. - Associazione Giovani Ingegneri Cuneo risulta essere di questo avviso, che le attività praticabili dagli iscritti ad un solo settore siano corrispondenti a tutti e tre i settori, in quanto non emergono in nessun modo come attività riservate.

Si ravvisa ancora come i tre settori fossero già previsti, in forma leggermente diversa già dal D.P.R. del 20/05/1989, ma che fossero relegati a suddivisione e classificazione italiana delle Lauree di Ingegneria.

La nuova classificazione delle lauree a livello europeo, secondo i codici delle classi di laurea, prevede nel D.P.R. 328/2001, un raggruppamento in settori al fine di normare l'esame di

abilitazione che, come riportato dal comma 3 dell'articolo 5, non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

Si evidenzia, infine, come la recente legislazione su specifiche attività, si sia sviluppata nella direzione di elencare le classi di laurea relative a soggetti abilitati ed iscritti all'Ordine Professionale, senza menzionare i settori che risultano una "mera ripartizione".

L'analisi effettuata in questo documento intende ristabilire la stessa dignità delle lauree nuovo ordinamento rispetto alle lauree vecchio ordinamento. Tale visione discriminante risulta andare contro la stessa logica legislativa assodata, secondo la quale i vecchi titoli di studio sono equiparati ai nuovi dei quali risultano un'evoluzione.

Ristabilire questa dignità delle lauree nuovo ordinamento significa evitare una disparità di trattamento sulle attività praticabili fra colleghi iscritti allo stesso Ordine Professionale, la quale determina una concorrenza basata non sulle capacità e sul livello di istruzione raggiunto, ma sull'età e sul periodo dell'iscrizione ai corsi di studi, che si configura come concorrenza sleale perchè risulta un fatto inevitabile per i nuovi laureati che comunque sono in concorrenza con i laureati vecchio ordinamento che, invece, posso praticare tutt le competenze "in virtù" di una loro più vecchia iscrizione all'Ordine.

Inoltre, sostenere la lettura del D.P.R. 328/2001 nell'ottica di non considerare riservate le attività previste per i vari settori, così come spiegano le sentenze, oltre a non ledere alcun diritto acquisito dei Vecchi Iscritti all'Ordine degli Ingegneri, significherebbe sostenere la tutela delle Giovani Generazioni di Ingegneri che presto saranno il cuore dell'attività professionale, garantendo la sopravvivenza della categoria in modo adeguato, decoroso e confacente alla Professione dell'Ingegnere che, al contrario non potrebbe più elevarsi a faro della società come in passato.

## CAPITOLO 6 - RIFLESSIONI

Vi sono due ulteriori argomenti da affrontare per quanto riguarda la posizione sulle competenze dei laureati nuovo ordinamento, in confronto alle leggi, regole, ordinamenti ed usi esistenti e sviluppati "su misura" delle competenze dei laureati vecchio ordinamento senza la suddivisione in settori.

I due argomenti sono solitamente trattati marginalmente nell'idea di attività libero professionale, ma diventano di fondamentale importanza per la gestione dell'attività lavorativa dell'Ingegnere.

Gli argomenti in questione sono la Previdenza e la Tutela Assicurativa, assolutamente due aspetti non secondari, anche se sbrigativamente tralasciati dai liberi professionisti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n°14684 del 29/08/2012, ha chiarito – cambiando orientamento rispetto al passato – che i redditi prodotti da un libero professionista (nel caso di specie proprio un ingegnere) relativamente ad attività di consulenza e di amministratore di società, cioè attività "non riservate", debbono comunque essere considerati fra i redditi professionali soggetti a contribuzione alla propria Cassa di previdenza.

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, si esprime così: *"...al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di esercizio della professione deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali"*.

La Suprema Corte interpreta questa validità per tutte le categorie professionali e a tal fine rileva anche la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista, influiscano sull'esercizio dell'attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all'impiego di esse.

Questa sentenza deve avere valore anche per i laureati nuovo ordinamento che, se da un lato l'interpretazione del C.N.I. taglia fuori da alcune competenze, dall'altro lato, lo Stato obbliga a considerarle nell'ammontare professionale soggetto a tassazione e reddito imponibile per la contribuzione previdenziale.

Risulta quindi evidente come queste competenze non siano riconosciute, quali competenze praticabili dai laureati nuovo ordinamento, ma riconosciute ai fini del calcolo di un ammontare imponibile.

In precedenza, questa visione era "già suggerita dalla Corte Costituzionale", con la sentenza 402/1991, secondo cui per esercizio professionale *"deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per la loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione"*, rimanendone dunque escluse *"solo quelle che non hanno niente in comune"*.

Ciò che conta, quindi "è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda".

In caso di contenzioso, queste competenze escluse per via dei settori ai laureati nuovo ordinamento, saranno riconducibili o meno?

I Tribunali, riconosceranno una diversità di trattamento nelle sentenze fra i laureati nuovo ordinamento, settorializzati ed i laureati vecchio ordinamento, non settorializzati?

Le sentenze del Consiglio di Stato vanno già nella direzione della "mera ripartizione", a scopo nominale, quindi si può dedurre che gli Ingegneri iscritti ad un solo settore dovranno svolgere attività ridotte come previsto dall'interpretazione del C.N.I., ma non potranno far valere questa posizione ai fini contributivi e/o fiscali.

Questa situazione è ribadita anche da un'altra sentenza relativa ad un Geometra che ha presentato ricorso contro la cartella emessa dalla Cipag, per il pagamento dei contributi sui redditi prodotti nell'attività per un periodo da lui svolta come perito assicurativo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n°24303/2015 depositata il 27/11/2015, ha stabilito che un professionista versi i contributi alla Cassa anche per redditi dovuti ad attività non tipiche della professione, ma che richiedono la stessa competenza.

Con la sentenza del 07/01/2010, la Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione presa dal Tribunale di Roma, rigettava l'opposizione proposta dal Geometra contro la richiesta di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti a fronte del proprio credito per contributi assicurativi non versati e sanzioni civili relativi agli anni dal 1987 al 1992.

Motivo della decisione l'aver ritenuto escluso il decorso della prescrizione (ritenuta quinquennale), per essere rimasto indeterminato il dies a quo in relazione alla mancata dimostrazione dell'invio da parte del geometra della dichiarazione di cui all'articolo 17 della Legge n°773/1982 e, così respinta l'eccezione del medesimo, la sussistenza della pretesa creditoria della Cassa, in quanto l'attività di perito assicurativo svolta dal geometra presso alcune compagnie di assicurazione nel periodo in contestazione risulta non estranea all'attività tipica di geometra, per quanto non espressamente menzionata dal T.U. della tariffa professionale, cui è tuttavia riconducibile quale attività il cui onorario è valutabile a discrezione.

Anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando, nelle motivazioni della sentenza, che "il concetto di "esercizio della professione", rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista, siano qualificabili come redditi professionali soggetti come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, deve intendersi, alla luce della lettura adeguatrice operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n°402 del 1991, comprensivo oltre che dell'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell'assoggettamento alla

*contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione."*

Il secondo aspetto, invece, riguarda la stipula dell'Assicurazione Professionale resa obbligatoria con la recente Riforma delle Professioni.

Ci rifacciamo di nuovo ai Geometri, i quali hanno alle spalle una lunga storia di sentenze sulle competenze, proprio dovuta al fatto di appartenere ad un collegio con competenze limitate.

La domanda che si sono posti i Geometri è la seguente: come orientarsi nella scelta dell'assicurazione professionale più adatta, per mettersi al riparo dalle incertezze normative e selezionare le opzioni in grado di tutelare maggiormente la propria attività?

Lo stesso Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) risponde a tal quesito con la circolare 13009/2015 che, oltre a franchigie e massimali, torna sul tema dei rischi derivanti dall'assunzione di incarichi al di fuori delle proprie competenze professionali.

Come ricordato dal CNGeGL, il D.P.R. 137/2012 sulla riforma delle professioni obbliga il professionista a stipulare un'assicurazione professionale per gli eventuali danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale. La polizza può essere stipulata anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e tutti gli estremi devono essere comunicati al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico. La violazione di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare.

Nella circolare il CNGeGL consiglia di prevedere una clausola di salvaguardia per sinistri derivanti da "eccesso di competenza". La clausola consiste in una misura di protezione che scatta quando il professionista supera il suo ambito di attività, invadendo le competenze di un'altra professione. Un'invasione che, data l'incertezza normativa sull'argomento, può anche avvenire in buona fede.

Il suggerimento prende spunto quasi sicuramente dalle moltissime controversie sulle competenze professionali dei Geometri: per fare un esempio, negli anni, alcuni giudici li hanno esclusi e altri ammessi alla progettazione di edifici in cemento armato, creando incertezze non solo sulla possibilità di assumere determinati incarichi, ma anche sulle eventuali responsabilità in caso di danni.

Perchè non estendere questo ragionamento anche agli Ingegneri iscritti ad un solo settore che, tra l'altro, pagano per tutte le attività dei settori, in quanto le assicurazioni non li hanno ancora recepiti, dato che comporterebbe una diminuzione del premio annuo?

Perchè non prevedere delle coperture assicurative collettive da parte degli Ordini, dato che all'interpretazione degli Ordini sulle competenze ci si dovrebbe attenere, allo stesso modo di come avviene in Portogallo in cui l'Ordine eroga un servizio di copertura assicurativa nei confronti dei propri iscritti?

In caso di contenzioso, un Ingegnere iscritto ad un solo settore, sarà coperto anche in caso di inconsapevole, data la complessità della materia sulle competenze, superamento dell'ambito di attività pur pagandone la copertura assicurativa?

Un ingegnere iscritto ad un solo settore, dovrà pagare una copertura ulteriore per il superamento dell'ambito di attività, nonostante abbia già assicurato quei settori per via della forma stessa delle assicurazioni?

Su questo tema, lo stesso C.N.I. con il documento C.R. 454/2013 – LINEE DI INDIRIZZO SULL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE si pone una domanda dando anche la risposta.

Al punto 6 cita: *“È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?”*

*Come chiarito sub 1), il fatto di svolgere una o più attività non riservate dalla legge ai professionisti ingegneri non incide di per sé sull'assunzione dell'obbligo di assicurazione. Ciò in quanto l'assunzione di incarichi aventi a oggetto prestazioni riconducibili – ancorché non in via esclusiva – alla professione di ingegnere implica, per tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri, l'assunzione di precisi obblighi correlativi a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale).*

*Non rileva, pertanto, la circostanza che le medesime prestazioni possano essere eseguite, in forma non professionale, anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere, dal momento che l'ingegnere iscritto all'Albo – proprio in virtù dell'appartenenza all'Ordine – sarà sempre tenuto a operare all'interno del mercato dei servizi afferenti all'ingegneria come soggetto professionale e, per ciò stesso, egli avrà l'obbligo, inter alia, di dotarsi di una polizza assicurativa a maggiore garanzia dell'utenza.*

*Una diversa interpretazione condurrebbe a restringere indebitamente la portata applicativa dell'obbligo in parola, contravvenendo alle relative finalità. Se è vero, infatti, che il soggetto esercente una “professione regolamentata” risulta obbligato a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile professionale per il mero fatto dello svolgimento di un'attività, o di un insieme di attività, “riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi” (così l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. n° 137/2012) e che, proprio in conseguenza di ciò, per lo svolgimento di attività non riservate dalla legge, egli sarà in concorrenza con coloro i quali esercitano le medesime attività pur non essendo iscritti a ordini e collegi, è altrettanto vero che tale soggetto, una volta iscritto all'Albo, non potrà mai “spogliarsi” della sua qualifica professionale (cosa che gli consentirebbe di essere esonerato dal predetto obbligo, al pari degli esercenti le medesime attività in forma non professionale), ma sarà tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi connessi con il suo status professionale”*

La risposta ai quesiti sul tema dell'Assicurazione Professionale pare evidente e non sembra a favore della posizione dei giovani.

Nasce quindi un'altra domanda: qualcuno pensa ai giovani professionisti?

## RIFERIMENTI

REGIO DECRETO N° 2537 DEL 23 OTTOBRE DEL 1925

REGIO DECRETO N° 1652 DEL 1938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 53 DEL 31 GENNAIO 1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20/05/1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 328 DEL 5 GIUGNO 2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N° 137 DEL 7 AGOSTO 2012

LEGGE N° 773 DEL 20 OTTOBRE 1982

PARERE CNI DEL 07/12/2009 PROT. N° 6188

PARERE CNI DEL 05/07/2010 PROT. N° 2942

PARERE CNI DEL 17/02/2011 PROT. N° 751

PARERE CNI DEL 02/03/2011 PROT. N° 992

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 1473/09

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 686 DEL 9 FEBBRAIO 2012

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N°14684 DEL 29 AGOSTO2012,

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N°24303 DEL 27 NOVEMBRE 2015

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 402 DEL 12 NOVEMBRE 1991

ZAGREBELSJY G., OBERTO G., STALLA G., TRUCCO C., COMPENDIO DI DIRITTO – NUOVA EDIZIONE, EDIZIONE LE MONNIER

Il Consiglio Direttivo dell'AGIC – ASSOCIAZIONE GIOVANI INGEGNERI DI CUNEO approva il presente Documento e lo diffonde con tutti i mezzi di comunicazione propri.

Letto, approvato e sottoscritto.

Saluzzo, Lì 09/01/2016

Il Presidente

Dott. Arch. Ing. Danilo Picca

Handwritten signature of Danilo Picca in black ink, featuring a stylized, cursive script.

Il Segretario

Dott. Ing. Stefano Ponzalino

Handwritten signature of Stefano Ponzalino in black ink, featuring a stylized, cursive script.